

Capo III

Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione

Sezione I

Del registro delle imprese

Art. 2188 - Registro delle imprese (1) (2)

[1] È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

[2] Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

[3] Il registro è pubblico.

(1) Si veda l'articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 (Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. n. 7 del 11 gennaio 1994) "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

(2) Si veda il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. n. 28 del 3 febbraio 1996): "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile".

Art. 2189 - Modalità dell'iscrizione (1)

[1] Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato.

[2] Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

[3] Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.

(1) Si riporta l'articolo 11 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. n. 28 del 3 febbraio 1996): "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile":

"Art. 11 - Procedimento di iscrizione su domanda

1. Per l'attuazione della pubblicità nel registro delle imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una **domanda recante la data e la sottoscrizione**, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro.

2. La domanda di **iscrizione di sede secondaria con rappresentanza stabile** e delle relative modifiche e' unica ed e' rivolta agli uffici previsti dall'art. 2197, commi 1 e 2, del codice civile. Essa può essere presentata all'ufficio del luogo ove e' la sede principale dell'impresa o del luogo ove e' la sede secondaria dell'impresa; l'ufficio ricevente dà immediata comunicazione della domanda all'altro ufficio.

3. La domanda di iscrizione e' accompagnata dagli atti e dai documenti indicati nel modello previsto dal comma 1.

4. **L'atto da iscrivere e' depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un Notaio. Negli altri casi e' depositato in copia autentica. L'estratto e' depositato in forma autentica ai sensi dell'art. 2718 del codice civile.**

5. Il numero di protocollo e i dati previsti dall'articolo 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241, sono comunicati, per iscritto, al richiedente al momento della presentazione della domanda.

6. **Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta:**

- a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda;
- b) la regolarità della compilazione del modello di domanda;
- c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge;
- d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione;
- e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

7. Per il controllo delle condizioni richieste dalla legge, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1, lettera b), della L. 7 agosto 1990, n. 241.

8. L'iscrizione e' eseguita senza indugio e comunque **entro il termine di 10 giorni dalla data di protocollazione della domanda**. Il termine e' ridotto alla metà se la domanda e' presentata su supporti informatici. **L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda.**

9. Le iscrizioni e le annotazioni informatiche nel registro devono altresì indicare il nome del **responsabile dell'immissione** e l'annotazione del giorno e dell'ora dell'operazione. Vengono comunque richiamati, ove esistenti, il numero e la data di iscrizione nel registro delle società e nel registro delle ditte. Oltre il numero di iscrizione va indicato nel registro delle imprese, agli effetti della L. 17 marzo 1993, n. 63 il codice fiscale di identificazione dell'imprenditore. L'ufficio, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, ove riscontri nella domanda la mancanza del numero di codice fiscale previsto a norma dell'art. 6, comma 1, lettera f), del D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784, attribuisce il codice fiscale collegandosi, in via telematica, con il Ministero delle finanze che lo genera.

10. In caso di **trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda**, la relativa domanda di iscrizione e' presentata dal notaio al registro delle imprese nel quale e' iscritto l'imprenditore alienante o, nel caso in cui solo l'acquirente sia un imprenditore soggetto a registrazione, al registro delle imprese nel quale e' iscritto l'imprenditore acquirente. Il richiedente deve indicare nella domanda anche i dati di identificazione dell'altra parte, in modo che quest'ultima, anche se non imprenditore, possa essere individuata attraverso la consultazione del registro.

11. L'ufficio, prima dell'iscrizione, può invitare il richiedente a **completare o rettificare** la domanda ovvero ad **integrare** la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione.

12. Il **provvedimento di rifiuto dell'iscrizione** e' comunicato al richiedente **entro 8 giorni** dalla sua adozione, con lettera raccomandata.

13. Il decreto del tribunale che pronuncia sul **ricorso** o il decreto del giudice del registro non gravato di ricorso nel termine e' comunicato all'ufficio dal cancelliere, **entro due giorni** dal deposito ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso, ed e' iscritto entro due giorni dalla comunicazione.

14. Avvalendosi dell'interconnessione di cui all'art. 24, comma 5 del presente regolamento, l'ufficio, con modalità da stabilire di concerto tra il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero dell'industria, acquisisce dal sistema informativo dell'amministrazione della giustizia le informazioni sull'esistenza di eventuali impedimenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle imprese”.

Art. 2190 - Iscrizione d'ufficio (1)

[1] Se una iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine.

[2] Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto.

(1) Si riporta l'articolo 16 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. n. 28 del 3 febbraio 1996): “Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile”:

“Art. 16 - Procedimento di iscrizione d'ufficio

1. Se un'iscrizione obbligatoria non e' stata richiesta nei termini di legge, l'ufficio invita, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'imprenditore a richiederla, assegnando allo stesso un congruo termine che decorre dalla data di ricezione.

2. Se l'imprenditore, nel termine indicato, richiede l'iscrizione, questa ha luogo, secondo il procedimento previsto per l'iscrizione a domanda di parte. Altrimenti il giudice del registro, se ricorrono le condizioni di legge, **ordina, con decreto motivato, l'iscrizione.**

3. Contro il decreto, l'imprenditore può, entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dal cancelliere, **proporre ricorso al tribunale** del capoluogo della provincia alla quale appartiene l'ufficio, a norma dell'articolo 2192 del codice civile.

4. Il decreto del giudice del registro non gravato di ricorso nel termine, e' comunicato all'ufficio dal cancelliere, **entro due giorni** dal deposito, ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso, ed e' iscritto entro due giorni dalla comunicazione”.

Art. 2191- Cancellazione d'ufficio (1)

[1] Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.

(1) Si riporta l'articolo 17 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. n. 28 del 3 febbraio 1996): "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile":

Art. 17 - Procedimento di cancellazione d'ufficio

1. Il ricorso avverso il decreto del giudice, emesso ai sensi dell'art. 2191 del codice civile, e' proposto, entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dal cancelliere, al tribunale del capoluogo della provincia alla quale appartiene l'ufficio, a norma dell'articolo 2192 del codice civile.

2. Il decreto del tribunale che ordina la cancellazione o il decreto del giudice del registro non gravato da ricorso e' comunicato, senza indugio, a cura del cancelliere, all'interessato e all'ufficio, ed e' iscritto entro due giorni dalla comunicazione".

Art. 2192 - *Ricorso contro il decreto del giudice del registro*

[1] Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro.

[2] Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel registro.

Art. 2193 - *Efficacia dell'iscrizione*

[1] I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno

che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

[2] L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.

[3] Sono salve le disposizioni particolari della legge.

Art. 2194 - *Inosservanza dell'obbligo di iscrizione*

[1] Salvo quanto disposto dagli artt. 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l'ammenda da lire ventimila a lire un milione.

Sezione II

Dell'obbligo di registrazione

Art. 2195 - *Imprenditori soggetti a registrazione (1)*

[1] Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

[2] Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali, si applicano se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

(1) Si riportano i commi 1 e 2 dell'articolo 7 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. n. 28 del 3 febbraio 1996): "Regolamento di attuazione dell'art. 8

della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile”:

“**Art. 7 - Registro delle imprese**

1. Il registro delle imprese, tenuto secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'industria, e' unico e comprende le sezioni speciali.

2. Nel registro delle imprese sono iscritti:

a) i soggetti previsti dalla legge e in particolare:

- 1) gli imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile;
- 2) le società di cui all'articolo 2200 del codice civile;
- 3) i consorzi di cui all'articolo 2612 del codice civile e le società consortili di cui all'articolo 2615 ter del codice civile;
- 4) i gruppi europei di interesse economico di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
- 5) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, di cui all'articolo 2201 del codice civile;
- 6) le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218;
- 7) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- 8) i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile;
- 9) le società semplici di cui all'articolo 2251 del codice civile;

b) gli atti previsti dalla legge”.

Art. 2196 - Iscrizione dell'impresa

[1] Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve chiedere la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:

- 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza;
- 2) la ditta;
- 3) l'oggetto dell'impresa;
- 4) la sede dell'impresa;
- 5) il cognome e il nome degli institori e procuratori.

[2] [...] **(1).**

[3] L' imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modifiche relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano. **(2)**

(1) Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.

Si riporta il testo del comma abrogato:

“*All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quelle dei suoi institori e procuratori*”.

(2) Si riportano i commi 1, 2 e 3, dell'art. 18, del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. n. 28 del 3 febbraio 1996): “Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile”:

“**Art. 18 - Procedimento di iscrizione nelle sezioni speciali**

1. Per **le iscrizioni nelle sezioni speciali** del registro delle imprese, il richiedente deve presentare, **entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di impresa o dalla conclusione del contratto sociale**, all'ufficio della camera di commercio della provincia nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda, recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro e accompagnata dai documenti richiesti dallo stesso.

2. **La domanda di iscrizione dell'imprenditore individuale** deve comprendere le seguenti indicazioni:

- a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica, il codice fiscale e la partita IVA dell'imprenditore;
- b) la ditta;
- c) l'attività dell'impresa, specificando, se trattasi di impresa commerciale, il capitale investito e il numero dei dipendenti e dei componenti la famiglia e, se trattasi di impresa agricola, i principali allevamenti e coltivazioni;
- d) la sede dell'impresa.

3. L'imprenditore individuale deve richiedere l'**iscrizione delle modificazioni** relative agli elementi sopra indicati e della cessazione dell'attività della impresa entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano”.

Art. 2197 - Sedi secondarie

[1] L'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell'impresa. **(1)**

[2] Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all'ufficio del luogo nel quale è istituita la sede secondaria, indicando altresì la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria. [...] **(2)**.

[3] La disposizione del secondo comma si applica anche all'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa.

[4] L'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all'estero deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale.

(1) Si riporta il comma 2 dell'articolo 11 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. n. 28 del 3 febbraio 1996): “Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile”:

“Art. 11 - Procedimento di iscrizione su domanda

1. (Omissis)

2. La domanda di **iscrizione di sede secondaria con rappresentanza stabile** e delle relative modifiche e' unica ed e' rivolta agli uffici previsti dall'art. 2197, commi 1 e 2, del codice civile. Essa può essere presentata all'ufficio del luogo ove e' la sede principale dell'impresa o del luogo ove e' la sede secondaria dell'impresa; l'ufficio ricevente da immediata comunicazione della domanda all'altro ufficio”.

(2) Periodo abrogato dall'art. 33, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.

Si riporta il testo del periodo abrogato:

“Il rappresentante deve depositare presso il medesimo ufficio la sua firma autografa”.

Art. 2198 - Minori, interdetti e inabilitati

[1] I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato o nell'interesse di un minore non emancipato o di un interdetto e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.

Art. 2199 - Indicazione dell'iscrizione

[1] L'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all'impresa, il registro presso il quale è iscritto.

Art. 2200 - Società (1)

[1] Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un'attività commerciale.

[2] L'iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI.

(1) Vedi la nota 2 all'articolo 2195.

Art. 2201 - Enti pubblici

[1] Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese. **(1)**

(1) Si riporta l'articolo 12 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. n. 28 del 3 febbraio 1996): "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile":

"Art. 12 - Procedimento di iscrizione degli enti pubblici

1. Per gli enti pubblici la domanda di iscrizione deve essere presentata dal rappresentante legale **entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di impresa** e deve indicare:

- a) la denominazione dell'ente;
- b) la sede legale dell'ente;
- c) la data di costituzione dell'ente e dell'inizio dell'attività di impresa;
- d) l'oggetto dell'attività commerciale, con la specificazione che l'attività commerciale dell'ente ha natura esclusiva o principale;
- e) il nome dei soggetti titolari del potere di rappresentanza dell'ente;
- f) il nome dei componenti degli organi amministrativi deliberanti e di quello di controllo.

2. (Abrogato)

3. Se l'ente pubblico non è costituito con atto avente forza di legge o con altro atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica della quale la domanda deve contenere serie, numero e data, l'atto da iscrivere e depositato in copia autentica.

4. L'ente pubblico deve richiedere **l'iscrizione delle modificazioni** relative agli elementi di cui al comma 1 e della cessazione dell'attività d'impresa entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione dell'impresa si verificano.

5. Si applicano i commi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 dell'art. 11 del presente regolamento.

6. L'ente pubblico che assume la forma di società è soggetto alle norme relative all'iscrizione e al deposito presso il registro delle imprese del tipo di società prescelto".

Art. 2202 - Piccoli imprenditori

[1] Non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori **(1) (2) (3)**.

(1) Si veda l'articolo 2083 del Codice civile.

(2) Si veda la nota 1 riportata all'articolo 2195.

(3) Si riporta l'articolo 19 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. n. 28 del 3 febbraio 1996): "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile":

"Art. 19 - Annotazione di impresa artigiana

1. La domanda di iscrizione delle **imprese artigiane**, l'iscrizione e le successive denunce di modifica e di cessazione nell'albo delle imprese artigiane sono comunicate entro quindici giorni all'ufficio dalla commissione provinciale per l'artigianato. L'ufficio provvede, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 580, ad eseguire le relative **annotazioni nella sezione speciale del registro"**.

Sezione III

Disposizioni particolari per le imprese commerciali

Paragrafo 1

Della rappresentanza

Art. 2203 - Preposizione institoria.

[1] È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale.

[2] La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.

Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.

Art. 2204 - Poteri dell'istitore.

[1] L'istitore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato.

[2] L'istitore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto.

Art. 2205 - Obblighi dell'istitore.

[1] Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto, l'istitore è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.

Art. 2206 - Pubblicità della procura.

[1] La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.

[2] In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.

Art. 2207 - Modificazione e revoca della procura.

[1] Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata.

[2] In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.

Art. 2208 - Responsabilità personale dell'istitore.

[1] L'istitore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'istitore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto.

Art. 2209 - Procuratori.

[1] Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.

Art. 2210 - Poteri dei commessi dell'imprenditore.

[1] I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.

[1] Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati.

Art. 2211 - *Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto.*

[1] I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta.

Art. 2212 - *Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi.*

[1] Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.

[1] Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore.

Art. 2213 - *Poteri dei commessi preposti alla vendita.*

[1] I commessi preposti alla vendita nei locali dell'impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute, salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale.

[2] Fuori dei locali dell'impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall'imprenditore.

Paragrafo 2 Delle scritture contabili

Art. 2214 - *Libri obbligatori e altre scritture contabili*

[1] L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

[2] Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

[3] Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.

Art. 2215 - *Modalità di tenuta delle scritture contabili. (1)*

[1] I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

[2] Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione.

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 8, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001). Entrata in vigore dal 25 ottobre 2001.

Il precedente articolo stabiliva quanto segue:

"Art. 2215. - Libro giornale e libro degli inventari.

Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono".

Art. 2215 -bis . Documentazione informatica. (1)

1. I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

2. Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

3. Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. **(3)**

4. Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma. **(3)**

5. I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile. **(2)**

6. Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni. **(4)**

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 12-bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (Suppl. Ord. n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009). In vigore dal 29 gennaio 2009.

(2) Si riporta il successivo comma 12-ter della legge 28 gennaio 2009, n. 2:

"12-ter . L'obbligo di bollatura dei documenti di cui all'articolo 2215 -bis del codice civile, introdotto dal comma 12-bis del presente articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, è assolto in base a quanto previsto all'articolo 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004".

(3) I commi 3 e 4 sono stati così sostituiti dall'art. 6, comma 2, lettera f-quater, n. 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70. In vigore dal 13 luglio 2011.

Si riporta il testo dei due commi, nella loro formulazione precedente:

"3. Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.

4. Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma."

(4) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, lettera f-quater, n. 2, della legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70. In vigore dal 13 luglio 2011.

Art. 2216 - Contenuto del libro giornale (1)

[1] Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa.

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 7-bis, comma 1, del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 8 agosto 1994, n. 489. In vigore dal 12 giugno 1994.

Art. 2217 - Redazione dell'inventario

[1] L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.

[2] L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.

[3] L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette (1).

(1) Comma così sostituito dall'articolo 7-bis, comma 2, del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 8 agosto 1994, n. 489. In vigore dal 12 giugno 1994.

Art. 2218 - Bollatura facoltativa

[1] L'imprenditore può far bollare nei modi indicati nell'art. 2215 gli altri libri da lui tenuti.

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 7-bis, comma 3, del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 8 agosto 1994, n. 489. In vigore dal 12 giugno 1994.

Art. 2219 - Tenuta della contabilità

[1] Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

Art. 2220 - Conservazione delle scritture contabili

[1] Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

[2] Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.

[3] Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti **(1) (2)**.

(1) Comma aggiunto dall'articolo 7-bis, comma 4, del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 8 agosto 1994, n. 489. In vigore dal 12 giugno 1994.

(2) Si riporta l'art. 7-bis, comma 9, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489:

“Art. 7-bis . - 9. Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2220 del codice civile, introdotto dal comma 4 del presente articolo, si applicano a tutte le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie. Con decreto del Ministro delle finanze sono

determinate le modalità per la conservazione su supporti di immagini delle scritture e dei documenti di cui al presente comma.”.

Paragrafo 3 **Dell'insolvenza**

Art. 2221 - Fallimento e concordato preventivo.

Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti in caso di insolvenza alle procedure del fallimento e del concordato preventivo salve le disposizioni delle leggi speciali.

(1) Si riporta il testo dell'art. 384, comma 1, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*) – In vigore dal 16 marzo 2019:

“1. Dalla data dell'entrata in vigore del presente codice, l'articolo 2221 del codice civile è abrogato”.